

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	44
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	47
ERRATA CORRIGE	46

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 17 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione delle proposte di legge.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia la discussione, in sede legislativa, delle proposte di legge C. 400, d'iniziativa del deputato Simiani, C. 1080, d'iniziativa del deputato Battistoni, C. 1202, d'iniziativa del deputato Fabrizio Rossi, e C. 1286, d'iniziativa della deputata Ilaria Fontana, recanti disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge, adottando quale testo base per il seguito dell'esame un testo unificato, che è stato modificato nel corso dell'esame e sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II, VII, X, XI, XIII e XIV, il parere favorevole con un'osservazione della I Commissione, il nulla osta della VI Commissione, nonché il parere favorevole con una condizione formulato dalla Commissione Bilancio. Tale condizione è stata recepita nel testo sul quale la Commissione ha deliberato di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha acconsentito, nella seduta odierna, al trasferimento di sede delle predette proposte di legge.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge nella seduta del 15 novembre 2023. Ricorda che le principali differenze tra le proposte si concentrano sull'assetto di *governance*, sulla definizione delle competenze degli organi direttivi nonché sull'entità dei finanziamenti destinati al funzionamento delle rispettive strutture. Rammenta, altresì, che è stato svolto un approfondito lavoro istruttorio da parte della Commissione attraverso la nomina di un comitato ristretto nel corso del quale è stato elaborato un testo unificato, sul quale si è svolto anche un breve ciclo di audizioni. Su tale testo si sono svolti approfondimenti e un'interlocuzione con il Governo che ha riguardato anche i profili finanziari del provvedimento. Ha presentato, pertanto, una serie di emendamenti volti ad apportare alcune modifiche al testo unificato. La Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 2 ottobre scorso, approvando un emendamento che recepisce la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Ricorda che il testo unificato, che è stato approvato a conclusione dell'esame in sede referente, si compone di undici articoli.

Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, come modificato durante l'esame in tale sede.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in questa fase.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE) ringrazia il Presidente, il relatore, i deputati

firmatari delle proposte di legge, gli uffici e il Governo per l'impegno congiunto che ha reso possibile offrire una risposta concreta alle esigenze del territorio su un tema di particolare rilevanza. Sottolinea come tale impegno sia particolarmente apprezzabile, in quanto ha consentito di intervenire tempestivamente su una criticità persistente a livello locale, che, nel corso di quest'anno, ha provocato gravi disagi alla comunità di Orbetello.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ricorda come, in stretta collaborazione con il relatore, sia stato più volte portato all'attenzione il problema della gestione della laguna di Orbetello, e di come si sia finalmente giunti a una soluzione ampiamente condivisa tra le diverse forze politiche. Conclude esprimendo, a nome del proprio gruppo, un ringraziamento alla rappresentante del Governo e agli uffici per il supporto fornito, nonché al Presidente e a tutti i gruppi politici che, con il loro consenso unanime, hanno consentito l'approvazione di un intervento importante per il territorio.

Ilaria FONTANA (M5S), associandosi ai ringraziamenti già espressi dai deputati Battistoni e Simiani, sottolinea come l'*iter* del provvedimento rappresenti un significativo esempio di condivisione all'interno della Commissione, che ha portato alla definizione di uno strumento utile per affrontare – seppur parzialmente – le problematiche che interessano la laguna di Orbetello. Conclude rivolgendo un sentito ringraziamento al relatore per il lavoro di sintesi, estendendolo altresì al Viceministro Gava per l'impegno profuso. Evidenzia come la convergenza delle forze politiche abbia consentito di offrire una risposta alle esigenze del territorio, auspicando che tale modo di procedere possa tradursi in un metodo di lavoro.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) esprime apprezzamento per l'operato della Commissione, che ha reso possibile dotare la comunità locale di un prezioso strumento. Pur evidenziando la necessità di assicurare ulteriori risorse, esprime l'auspicio che lo

stesso spirito costruttivo possa consentire ulteriori progressi in tale direzione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, associandosi ai ringraziamenti dei deputati precedentemente intervenuti nei confronti del Presidente, degli uffici e della rappresentante del Governo, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto nonché per la sinergia che ha contraddistinto l'intero *iter* del provvedimento. Ricorda, inoltre, l'importanza del sopralluogo svolto dalla Commissione a Orbetello, evento di particolare rilievo particolarmente apprezzato da parte della comunità locale.

Il Viceministro Vannia GAVA rivolge un ringraziamento al relatore, ai deputati firmatari delle proposte di legge, agli uffici, nonché a tutti i gruppi politici, per aver contribuito a fornire una risposta significativa al territorio. Nell'apprezzare l'unità di intenti tra le forze politiche di maggioranza e opposizione a fronte di problematiche dei territori, evidenzia come il Governo abbia pienamente riconosciuto l'importanza dell'intervento tanto da destinare risorse per consentire l'avvio del Consorzio e gli interventi necessari.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente e modificato nel corso dell'esame in quella sede, che assume il nuovo titolo « Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello ».

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 400

Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente e modificato in quella sede, che assume il nuovo titolo « Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello » (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e che, pertanto, si passerà ora all'esame degli articoli.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute alla Presidenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unificato in discussione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, indice la votazione finale sul testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante l'istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 385 del 16 ottobre 2024, a pagina 113, alla seconda colonna, alla ventiduesima riga, dopo le parole « in tal modo » inserire le seguenti: « di evitare ».

ALLEGATO

Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello)

1. Al fine di assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, è istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, di seguito denominato « Parco ambientale della laguna di Orbetello ».

2. Il Parco ambientale della laguna di Orbetello è gestito da un consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. Al Parco non si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'organizzazione e il funzionamento del consorzio sono disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Organi del consorzio)

1. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea degli enti consorziati;
- b) il comitato tecnico-scientifico;
- c) l'amministratore unico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

(Attività del consorzio)

1. Il consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge atti-

vità a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ubicate all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Il consorzio svolge inoltre le seguenti attività:

a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

b) manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresa l'escavazione dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente;

c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio nonché validazione dei dati stessi;

d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

e) sostegno dei processi gestionali e della valorizzazione produttiva ecosostenibile delle risorse ambientali;

f) monitoraggio dello stato ambientale della laguna attraverso analisi chimiche e batteriologiche;

g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

h) manutenzione delle sponde e dei canali;

i) supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il consorzio può avvalersi degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società *in house* nonché delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato. All'attuazione del primo periodo si provvede sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo statuto di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma. Al personale di cui il consorzio può avvalersi ai sensi del primo periodo nonché al personale previsto nella sua dotazione organica possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario, secondo gli importi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali, entro il massimo di 30 ore mensili *pro capite* e comunque nel limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

3. Per la corresponsione dei compensi di cui al comma 2, terzo periodo, è autorizzata la spesa di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 4.

(Statuto del consorzio)

1. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, previa intesa con gli altri enti consorziati, approva lo statuto del consorzio.

2. Lo statuto individua l'estensione del Parco ambientale della laguna di Orbetello e disciplina i rapporti tra il consorzio e i soggetti partecipanti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, l'entità del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), la relativa dotazione organica nel limite massimo di 4 unità di personale, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali, nonché le modalità di reclutamento del personale.

3. Per l'attuazione del comma 2, il consorzio è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 4 unità, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 177.443 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025.

4. Lo statuto contiene altresì le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del consorzio nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina i compensi, i gettoni di presenza e i rimborsi di spese spettanti agli organi consortili, ove previsti ai sensi degli articoli 6, comma 3, 7, comma 4, e 8, commi 3 e 5. Lo statuto disciplina altresì tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.

5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'assemblea degli enti consorziati.

6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del consorzio, con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 5.

(Assemblea degli enti consorziati)

1. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti con-

sorziati, nelle persone del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Presidente della regione Toscana, del Presidente della provincia di Grosseto e dei sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, o di loro delegati. Il numero dei voti spettanti a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.

2. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

a) adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) definire annualmente gli obiettivi e gli interventi da realizzare;

c) adottare il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione;

d) adottare i regolamenti interni di funzionamento;

e) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico su designazione degli enti consorziati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal consorzio. In particolare:

a) definisce le indicazioni operative sull'attività del consorzio;

b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

c) esprime valutazioni sui risultati conseguiti dal consorzio;

d) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal consorzio;

e) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del consorzio.

2. Il comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è formato da esperti nelle materie di cui all'articolo 3 ed è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) un membro effettivo, con funzioni di vice presidente, e uno supplente designati dalla regione Toscana;

c) un membro effettivo e uno supplente designati dalla provincia di Grosseto;

d) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Orbetello;

e) un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Monte Argentario.

3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico non spettano indennità o altri compensi, fatta salva la corresponsione di un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nonché, per i soli membri residenti in sede diversa da quella del consorzio quando si recano alle sedute del comitato, il rimborso delle spese sostenute, entro il limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 13.833 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.

7. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

a) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;

b) ha funzioni di impulso nei riguardi dell'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui al comma 1, lettera d).

8. I membri del comitato tecnico-scientifico restano in carica tre anni e possono essere confermati per due volte.

Art. 7.

(Amministratore unico)

1. L'amministratore unico del consorzio è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana esprime l'intesa di cui al primo periodo su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla nomina dell'amministratore unico, scegliendolo tra i nomi compresi nella terna.

2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni e può essere rinnovato per due volte. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

a) in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), imputabile all'amministratore;

b) in caso di gravi inadempienze.

3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato, comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. L'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

b) predispose il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) predispose il rendiconto annuale;

d) predispose tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del consorzio e sugli obiettivi raggiunti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), tramite apposita relazione;

f) esercita le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 8.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra soggetti iscritti

nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

b) un membro effettivo e uno supplente designati dalla regione Toscana;

c) un membro effettivo e uno supplente designati, a rotazione, dal comune di Orbetello o dal comune di Monte Argentario.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, comunque non superiore:

a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del consorzio è dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.

8. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

9. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.

10. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono corredati del parere obbligatorio reso dal collegio dei revisori dei conti.

11. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 9.

(Entrate finanziarie)

1. Le entrate del consorzio sono costituite:

a) dai contributi ordinari annuali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;

b) dalle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, e 8, commi 4 e 6;

c) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;

d) da eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del consorzio;

e) da finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie comprese nelle attività svolte dal consorzio.

Art. 10.

(Bilancio di previsione e rendiconto annuale)

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme con la relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Il rendiconto annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Il bilancio di previsione si compone del *budget* economico annuale e pluriennale e della relazione illustrativa. Il rendiconto annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono redatti secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il rendiconto annuale è corredato della relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), predisposta dall'amministratore unico, che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

5. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, 8, commi 4 e 6, e 9, comma 1, lettera a), pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.